



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

Oggetto: Accordo integrativo tra la Regione Campania, Federfarma Campania e Assofarm Campania ai sensi dell'ACN 6 marzo 2025 per l'attuazione delle attività di Farmacia dei Servizi.

Premesso che:

- Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 individua nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, valorizzando la farmacia quale presidio sanitario territoriale di prossimità;
- il DPCM 12 gennaio 2017 ha definito e aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza, ricomprendendo le attività vaccinali, i programmi organizzati di screening oncologico e le prestazioni sanitarie erogabili secondo la normativa vigente;
- l'articolo 1, commi 351, 352, 353 e 354, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 dispone l'integrazione stabile nel Servizio Sanitario Nazionale dei servizi resi dalle farmacie, la relativa quota vincolata di finanziamento, la definizione della remunerazione nell'ambito degli accordi integrativi regionali e la rendicontazione delle attività svolte;
- In data 6 marzo 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- l'ACN disciplina, tra l'altro, i servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e rinvia agli accordi integrativi regionali per la definizione delle modalità attuative, organizzative e remunerative;
- la Regione Campania intende mettere a regime, nell'ambito della Farmacia dei Servizi, attività di prevenzione vaccinale, screening anti-HCV, supporto ai programmi organizzati di screening oncologico e prestazioni sanitarie ad indirizzo cardiologico, in coerenza con la programmazione regionale e con i PDTA regionali e aziendali, con l'ecosistema regionale SINFONIA e con l'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico;

Tanto premesso e considerato, si conviene e si stipula tra:

- Regione Campania, (Codice Fiscale 80011990639), sede legale: via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli. Rappresentata dal Dott. Ugo Trama e dalla Dott.ssa Francesca Futura Bernardi;
- Federfarma Campania, (Codice Fiscale 94112670636), sede legale: via Toledo 156 – 80132 Napoli. Rappresentata dall' Dott. Mario Flovilla;
- Assofarm Campania, (Codice Fiscale 95258180637), sede legale: via Taddeo da Sessa snc 80143 – Napoli. Rappresentata dall'Avv. Domenico Della Gatta.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente allegato disciplina, nell'ambito della Farmacia dei Servizi, le modalità di adesione, erogazione, registrazione, rendicontazione e remunerazione delle attività rese dalle farmacie pubbliche e private convenzionate della Regione Campania, con riferimento alle seguenti linee di intervento:

- prevenzione vaccinale;
- screening anti-HCV;
- supporto ai programmi organizzati di screening oncologico mammografico, cervicale e colon-retto;
- prestazioni sanitarie ad indirizzo cardiologico.

Le attività sono svolte nei limiti delle risorse disponibili e dei budget assegnati.

Art. 2 - Adesione delle farmacie e decorrenza delle attività

Le attività disciplinate dal presente Accordo avranno avvio a decorrere dal 1° settembre 2026.

Considerato il superamento della fase sperimentale e la messa a regime della Farmacia dei Servizi, tutte le farmacie interessate, comprese quelle che avevano già manifestato adesione o partecipato alla fase sperimentale, sono tenute a presentare nuova domanda di adesione mediante apposito modulo regionale.

Nel modulo di adesione la farmacia dovrà indicare espressamente i servizi ai quali intende aderire, tra quelli previsti dal presente Accordo, con particolare riferimento alle attività di prevenzione vaccinale, supporto agli screening oncologici e prestazioni sanitarie ad indirizzo cardiologico. Il modulo di adesione dovrà essere trasmesso all'ASL territorialmente competente, all'Ordine dei Farmacisti e all'Associazione Provinciale Federfarma entro e non oltre il 30 agosto 2026.

Una volta approvata l'adesione da parte dell'ASL competente, quest'ultima dovrà provvedere a trasmetterne comunicazione a SINFONIA, affinché ne prenda atto.

Art. 3 - Prevenzione vaccinale e screening anti-HCV

Il farmacista, quale professionista sanitario operante nella rete territoriale di prossimità, svolge un ruolo attivo e complementare nell'attuazione delle politiche di prevenzione, in raccordo con le Aziende Sanitarie Locali e a supporto dell'attività dei medici e degli altri professionisti sanitari coinvolti.

In tale ambito, il farmacista informa, orienta e sensibilizza i cittadini sull'importanza della prevenzione, favorendo l'adesione consapevole ai programmi vaccinali e allo screening anti-HCV con particolare riguardo ai soggetti appartenenti alle popolazioni target e a quelli non ancora raggiunti o che non abbiano aderito alle ordinarie iniziative di chiamata attiva.

Nell'ambito delle attività ricomprese nel presente Accordo, il farmacista partecipa, altresì, direttamente all'erogazione delle prestazioni vaccinali attribuite alle farmacie dalla normativa vigente e dalla programmazione regionale, assicurandone la corretta esecuzione, registrazione e rendicontazione secondo i percorsi e le modalità operative definiti dalla Regione. Il contributo delle farmacie, integrativo rispetto alle attività ordinariamente assicurate dalle Aziende Sanitarie Locali, dai Dipartimenti di Prevenzione, dai servizi aziendali competenti e dalla medicina generale/pediatria, concorre all'ampliamento dell'accessibilità ai programmi di prevenzione, all'incremento delle coperture vaccinali, nonché al perseguimento degli obiettivi regionali di garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per le attività oggetto di specifico monitoraggio, tale contributo concorre altresì al miglioramento degli indicatori CORE del Nuovo Sistema di Garanzia riferiti alla macroarea della Prevenzione collettiva e sanità pubblica, ferma restando in capo alle Aziende Sanitarie Locali la titolarità, la programmazione e la responsabilità organizzativa dei relativi programmi.

Sono ricomprese, nell'ambito del presente Accordo, le seguenti attività di prevenzione:

- vaccinazione antinfluenzale;
- vaccinazione anti-HPV;
- screening anti-HCV

Come sopra rappresentato, le prestazioni vaccinali e lo screening anti-HCV sono riconosciuti a carico del Servizio Sanitario Regionale esclusivamente se rivolte ai soggetti appartenenti ai target LEA e/o ai target previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, dal Calendario vaccinale nazionale, dalle circolari del Ministero della Salute. Ai fini del riconoscimento economico, tali prestazioni saranno rendicontabili esclusivamente se correttamente registrate e scaricate sulla piattaforma SINFONIA Vaccinazioni. Pertanto, per la vaccinazione antiinfluenzale si fa riferimento ai soggetti ≥65 anni, mentre per la vaccinazione anti-HPV, la programmazione regionale considera prioritariamente le coorti 14 e 15 anni, in coerenza con il monitoraggio LEA e con l'indicatore P05C. Per lo screening anti-HCV, l'attività è rivolta esclusivamente alla coorte di nascita 1969-1989.

La programmazione dei volumi riferiti alle vaccinazioni e allo screening anti-HCV ha carattere integrativo rispetto alle attività ordinariamente assicurate dalle Aziende Sanitarie Locali, dai Dipartimenti di Prevenzione, dai servizi aziendali competenti e dalla medicina generale. I volumi attribuiti alle farmacie sono pertanto commisurati a una quota parte contenuta dei soggetti eleggibili, con finalità di prossimità, ampliamento dell'accessibilità e recupero di adesione, senza sostituire la titolarità e la responsabilità organizzativa dei programmi aziendali. Le vaccinazioni e le attività di screening anti-HCV richieste da soggetti non rientranti nei target previsti non possono essere poste a carico del Servizio Sanitario Regionale e restano, ove erogabili secondo la normativa vigente, con onere a carico del cittadino.

Art. 4 - Supporto ai programmi organizzati di screening oncologico

Nell'ambito delle attività ricomprese nel presente Accordo, il farmacista informa, orienta e sensibilizza i cittadini sull'importanza della prevenzione, favorendo ai programmi organizzati di screening oncologico della mammella, del collo dell'utero e del colon-retto, con particolare riguardo ai soggetti appartenenti alle popolazioni target e a quelli non ancora raggiunti o che non abbiano aderito alle ordinarie iniziative di chiamata attiva.

Sono ricomprese le attività di supporto ai programmi organizzati di screening mammografico, screening della cervice uterina e screening del colon-retto, rivolte esclusivamente alla popolazione target prevista dai LEA e dalla programmazione regionale. In particolare, per lo screening mammografico e per lo screening della cervice uterina, le farmacie aderenti potranno erogare servizi di informazione, orientamento e supporto alla prenotazione della prestazione. Per lo screening del colon-retto, invece, è prevista l'attività di distribuzione del kit dedicato all'utente eleggibile, nonché la successiva raccolta del campione e consegna dello stesso al laboratorio aziendale individuato.

Relativamente allo screening del colon-retto, il pagamento della prestazione in favore della farmacia sarà riconosciuto a seguito dell'avvenuta consegna del kit/campione presso il laboratorio aziendale competente. Ai fini della liquidazione, l'attività dovrà essere debitamente rendicontata.

La piattaforma SINFONIA consentirà, inoltre, alla farmacia aderente di verificare lo stato di avanzamento del percorso, con particolare riferimento all'avvenuta refertazione, al fine di garantire la tracciabilità dell'intero processo e una visione complessiva del percorso di screening attivato. Infine, ai fini del riconoscimento economico, tali prestazioni saranno rendicontabili esclusivamente se correttamente registrate sulla piattaforma SINFONIA Screening. Tali attività saranno svolte senza sostituire le competenze dei programmi organizzati e delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, che restano titolari dei percorsi diagnostico-terapeutici.

Art. 5 - Prestazioni sanitarie ad indirizzo cardiologico:

Elettro Cardiogramma, Holter cardiaco e Holter pressorio

Le prestazioni sanitarie ad indirizzo cardiologico erogabili dalle farmacie convenzionate nell'ambito del presente Accordo comprendono ECG, Holter cardiaco e Holter pressorio.

L'erogazione di tali prestazioni è subordinata alla preventiva prescrizione medica a carico del SSN, rilasciata dal Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di Libera Scelta o dagli specialisti abilitati alla prescrizione tramite ricetta

DEMA su E-Prescription, nel rispetto dei criteri di appropriatezza clinica e in coerenza con i Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) regionali e aziendali che prevedono l'esecuzione di accertamenti cardiologici strumentali. A seguito della prescrizione, il cittadino potrà accedere all'applicativo regionale o ad altro strumento digitale individuato dalla Regione Campania, consultare l'elenco delle farmacie aderenti al servizio e scegliere liberamente la farmacia presso cui effettuare la prestazione, in base alla maggiore comodità territoriale. Successivamente, il cittadino potrà contattare la farmacia o recarsi direttamente presso la stessa per concordare tempi e modalità di esecuzione della prestazione.

La farmacia aderente, al momento dell'erogazione della prestazione, provvede a verificare la prescrizione medica, acquisire il consenso informato e l'informativa privacy, eseguire la prestazione nel rispetto dei requisiti tecnici e professionali previsti dalla normativa vigente, registrare l'attività sul sistema informativo regionale e procedere alla chiusura della ricetta.

Nell'ambito del percorso, le prestazioni sanitarie ad indirizzo cardiologico è previsto il Questionario – Raccomandazione Ministeriale 17 di accompagnamento all'ECG, quale servizio professionale strutturato, somministrato dal farmacista secondo format regionale validato. Il questionario è finalizzato alla raccolta standardizzata e tracciabile di informazioni utili alla presa in carico del paziente, con particolare riferimento alla stratificazione del rischio cardiovascolare, alla ricognizione della terapia farmacologica dichiarata dall'assistito, al supporto alla riconciliazione farmacologica da parte del medico e alla promozione dell'uso appropriato dei medicinali equivalenti, ove compatibile con la prescrizione medica e con la condizione clinica del paziente. Il Questionario – Raccomandazione Ministeriale 17 è previsto in accompagnamento all'ECG in ragione della rilevanza clinico-assistenziale dell'ECG nei percorsi di prevenzione, monitoraggio e presa in carico del paziente cronico e cardiovascolare, nonché della frequente ricorrenza dell'ECG nei Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali regionali e aziendali rispetto alle ulteriori prestazioni sanitarie ad indirizzo cardiologico. L'esecuzione dell'ECG rappresenta pertanto un momento appropriato di contatto sanitario di prossimità per raccogliere informazioni strutturate sul profilo di rischio, sulle terapie in corso, su eventuali criticità e dunque, non costituisce prestazione sanitaria autonoma né attività diagnostica sostitutiva della valutazione medica. L'esito del questionario è reso disponibile al MMG attraverso i sistemi informativi regionali, quale supporto informativo alla presa in carico clinica. La remunerazione del Questionario – Raccomandazione 17 è riconosciuta esclusivamente se il questionario è effettivamente somministrato, registrato e reso disponibile secondo le modalità definite dagli atti attuativi regionali, in accompagnamento a un ECG effettivamente eseguito, registrato su SINFONIA-Servizi territoriali e su FSE, refertato, rendicontato e validato. Il servizio trova collocazione nel perimetro della Farmacia dei Servizi quale attività professionale strutturata di prevenzione, educazione sanitaria, supporto all'aderenza terapeutica, ricognizione farmacologica e collaborazione interprofessionale, nel quadro del decreto legislativo n. 153/2009 e dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione, ai servizi di secondo livello, alla collaborazione al corretto utilizzo dei medicinali e alle prestazioni sanitarie ad indirizzo cardiologico e utilizzo di dispositivi strumentali. Restano fermi gli aspetti di registrazione, tracciabilità, messa a disposizione degli esiti e integrazione con i sistemi informativi regionali. La refertazione delle prestazioni avviene in modalità di telemedicina. L'erogazione delle prestazioni sanitarie ad indirizzo cardiologico è subordinata all'utilizzo di un applicativo che consenta l'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e della separazione tra attività riconducibili al Servizio Sanitario Regionale ed eventuali attività rese in regime privatistico. La refertazione specialistica dovrà essere organizzata secondo un modello che favorisca, ove compatibile con le esigenze di continuità del servizio, la presa in carico da parte di medici specialisti operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale e del territorio regionale campano, al fine di assicurare coerenza con la programmazione regionale, raccordo con i PDTA aziendali e regionali, continuità informativa e piena riconducibilità clinico-assistenziale degli esiti prodotti. La relativa erogazione resta pertanto subordinata alla disponibilità delle risorse assegnate, ai volumi programmati, ai criteri di eleggibilità definiti e alle modalità di rendicontazione stabilite dagli atti regionali di attuazione. La remunerazione delle prestazioni rese dalle farmacie avviene a seguito di corretta rendicontazione mediante DCR-AIR. Sono ammesse a liquidazione esclusivamente le prestazioni correttamente prescritte, erogate, registrate e rendicontate su piattaforma SINFONIA-Servizi territoriali e su FSE, coerenti con i criteri di appropriatezza clinica. Si precisa che le prestazioni sanitarie ad indirizzo cardiologico sono riconosciute ai fini della liquidazione esclusivamente se corredate dalla certificazione attestante l'avvenuta alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), da allegare alla Distinta Contabile Riepilogativa (DCR).

Art. 6 - Remunerazione e plafond programmatori

Le prestazioni sono remunerate nei limiti delle risorse disponibili, del riparto per Azienda Sanitaria Locale e del budget assegnato alla singola farmacia con successivo provvedimento regionale.

Prestazione	Remunerazione unitaria
Screening mammografico	€ 3,00
Screening cervice uterina	€ 3,00
Screening colon-retto	€ 9,00
Screening anti-HCV	€ 6,00
Vaccinazione antinfluenzale	€ 9,00
Vaccinazione anti-HPV	€ 9,00
ECG	€ 11,60
Holter cardiaco	€ 61,95
Holter pressorio	€ 41,30
Questionario – Raccomandazione 17	€ 9,00

La remunerazione avviene mediante DCR-AIR, previa corretta registrazione della prestazione, verifica della coerenza con la prescrizione ove prevista, tracciabilità informatica, rispetto dei target e dei criteri di appropriatezza, alimentazione del FSE ed esito positivo dei controlli dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Art. 7 - Sistemi informativi, ricetta e Fascicolo Sanitario Elettronico

Tutte le attività devono essere registrate sulla piattaforma SINFONIA. Le prestazioni sanitarie ad indirizzo cardiologico devono essere soggette a prescrizione medica SSN e pertanto la farmacia provvede alla presa in carico della stessa, alla relativa chiusura ed all'invio di tutti i Flussi informativi rendicontativi sia ministeriali (ex art. 50 sul Sistema Tessera Sanitaria di Sogei) sia regionali (File C) che costituiscono debito informativo per tutti i soggetti erogatori di prestazioni di Specialistica ambulatoriale.

Art. 8 - Controlli, eleggibilità e appropriatezza

Le Aziende Sanitarie Locali effettuano i controlli di competenza sulla coerenza tra prestazioni rendicontate, dati registrati su SINFONIA, prescrizioni, target LEA, budget assegnati, refertazione, alimentazione del FSE ove prevista. Non sono ammesse a liquidazione le prestazioni prive dei requisiti di eleggibilità, inappropriate, non correttamente registrate, eccedenti il budget assegnato, non coerenti con la prescrizione o non riscontrabili nei sistemi informativi regionali.

Art. 9 - Protezione dei dati personali

Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le farmacie aderenti trattano i dati personali esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente Accordo, secondo le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste.

Art. 10 - Responsabilità

Il titolare o direttore responsabile della farmacia risponde, nei limiti delle proprie competenze, della corretta organizzazione del servizio, dell'impiego di dispositivi conformi, della corretta acquisizione dei consensi e della registrazione delle prestazioni.

Resta ferma la responsabilità clinica dei medici prescrittori e dei professionisti abilitati alla refertazione, nonché la competenza delle strutture del Servizio Sanitario Regionale titolari dei percorsi assistenziali e diagnostico-terapeutici.

Art. 11 - Durata e disposizioni finali

La durata del presente Accordo è correlata alla durata dell'ACN del 6 marzo 2025 e decorre dalla data di sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza stabilita dai provvedimenti regionali attuativi.

Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato qualora intervengano aggiornamenti normativi, modifiche dei sistemi informativi, nuove esigenze di programmazione regionale, variazioni delle risorse disponibili o ulteriori indicazioni ministeriali.

Napoli,

Federfarma

Regione Campania

Assofarm

Dott. Mario Flovilla

Dott. Ugo Trama

Avv. Domenico Della Gatta

Dott.ssa Francesca Futura Bernardi